



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Area Anagrafe Economica  
Settore Ufficio del Conservatore e Coordinamento di Area

Oggetto **Procedimento Massivo di iscrizione  
della cancellazione degli indirizzi PEC  
inattivi, revocati e non univoci.**

### IL CONSERVATORE

- Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 n. 2608) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci devono essere cancellati dal registro delle imprese, anche avviando un procedimento d'ufficio quando non vi provvedano i soggetti obbligati;
- Dato atto che se le imprese non regolarizzano la loro posizione anagrafica, iscrivendo un indirizzo pec valido, attivo ed univoco, trovano applicazione i meccanismi sanzionatori previsti dalla legge, che consistono nella sospensione del procedimento di iscrizione di domande depositate e il conseguente rifiuto di iscrizione degli atti o fatti trasmessi all'Ufficio (art. 16 comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012);
- Considerato o che la stessa Direttiva prevede la possibilità di verificare la validità e univocità delle caselle di posta elettronica certificata con modalità automatizzate (punti 1.5;1.6 e 1.7);
- Verificato che InfoCamere scpa è in grado di fornire l'elenco delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino evidenziando le anomalie riscontrate, raggruppabile nei seguenti casi:
  - a. gli indirizzi PEC revocati o inattivi;
  - b. gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);

- c. gli indirizzi PEC invalidi (in cui sono compresi gli indirizzi PEC formalmente non corretti, gli indirizzi non esistenti poiché il dominio non è tra quelli certificati e gli indirizzi del cittadino CEC-PAC);
- Dato atto che a fronte delle irregolarità sopra descritte è necessario attivare distinti procedimenti, finalizzati alla "pulizia" dei dati contenuti nel registro delle imprese, sussumibili nel procedimento di iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c. nei casi *a.* e *b.*, poiché si tratta di indirizzi che sono stati correttamente iscritti e che devono essere aggiornati perché scaduti o revocati oppure non univocamente riferibili ad una singola impresa, ex art. 2191 c.c. nel caso *c.*, poiché l'iscrizione è avvenuta in carenza delle condizioni di legge;
  - Rilevato che il numero di PEC scadute, inattive, revocate, invalide o non univoche è elevato (allo stato diverse migliaia) e, conseguentemente, è logico ritenere sia molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;
  - Visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
  - Ritenuto che la disposizione appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto – il cui provvedimento finale ha natura vincolata – destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "il numero dei destinatari" renda la notificazione personale particolarmente "gravosa";
  - Valutato inoltre che la notificazione a mezzo raccomandata a.r. non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere – non coperti da alcuna entrata corrispondente – e che tali costi, rientrando nei cd. 'consumi intermedi', sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese (in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89);
  - Valutato, in considerazione dei precedenti capoversi, che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in conformità ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso la pubblicazione sull'albo informatico della Camera di commercio di Torino, nella sezione "Altri Atti" per un periodo pari a 45 giorni, termine di pubblicazione mutuato per analogia dal DPR 247/2004 che disciplina il procedimento per la cancellazione delle imprese individuali e le società di persone non più operative;

- Ritenuto opportuno distinguere le comunicazioni di avvio del procedimento in relazione alla tipologia di impresa (imprese individuali, società di persone e società di capitali) e in relazione ai tipi di anomalie riscontrate; suddivisione che permette anche al Giudice del Registro, ove lo ritenga, di emanare decreti cumulativi aventi contenuto identico e riferibili ad una pluralità di soggetti su cui è stata riscontrata una iscrizione gravata dalla medesima irregolarità formale;

#### DISPONE

1. di avviare il procedimento di cancellazione degli indirizzi di posta certificata inattivi, revocati, non univoci ed invalidi, ai sensi della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico registrata alla Corte dei Conti n. 2608 del 13 luglio 2015 (punti 1.5;1.6 e 1.7);
2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della l.241/1990, sarà data comunicazione di avvio del procedimento ex art. 2190 e art. 2191 c.c. mediante pubblicazione per quarantacinque giorni all'Albo camerale on line unitamente all'elenco delle imprese destinatarie della notificazione e, ove il Giudice del Registro delle Imprese lo disponga, l'elenco dei relativi decreti;
3. che sia data adeguata notizia dell'avvio del procedimento sul sito camerale nella home page e nella home page del registro delle imprese con un link di rinvio all'albo camerale on line.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

ab

Torino,

IL CONSERVATORE  
Claudia Savio

Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005